

## **Sentenza del 14/03/2023 n. 192 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo Sezione/Collegio 7**

### **Intitolazione:**

La competenza territoriale del concessionario per la riscossione opera secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente - Sussiste

### **Massima:**

La Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'Ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 ha statuito che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'[art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73](#), ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'[art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973](#), l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso di riferisce (Cass. V, n 8049/2017).

### **Testo:**

P. ha proposto impugnazione avverso la sentenza della CTP di Pescara n. 24 del 26.10.2021, depositata il 26.1.2022, con la quale veniva rigettato il ricorso dallo stesso proposto con compensazione delle spese. Oggetto del ricorso era l'intimazione di pagamento n. x, avente ad oggetto cinque cartelle di pagamento indicate nello stesso atto impugnato. La CTP, nella sentenza impugnata, riteneva l'eccezione della competenza territoriale sollevata dal contribuente infondata, essendo l'Agenzia delle Entrate Riscossione soggetto unico deputato all'attività di esazione su tutto il territorio nazionale; rilevava, poi, che le cartelle n. x1 e n. x2 erano state già pagate, anche se dopo la notifica dell'intimazione di pagamento, che le cartelle di pagamento n. x3 e n. x4, già impugate con il ricorso n. 603/18, erano state annullate con sentenza n. 796/19 e che, quindi, non potevano essere oggetto del giudizio. Riteneva, invece, che il credito portato dalla cartella di pagamento n. x5 non era prescritto "come dimostrato dagli atti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione". Compensava, poi, le spese attese la "particolarità" del caso. Propone appello il contribuente lamentando l'erroneità della sentenza per violazione dell'[art. 46 DPR 602/72](#) poiché l'AdeR di Pescara era territorialmente incompetente, essendo competente l'Ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente. Riteneva, poi, che l'Ufficio non aveva fornito la prova dell'esistenza dell'intimazione di pagamento e la richiesta di rateizzazione non poteva essere considerata atto interruttivo della prescrizione. Riteneva, comunque, che le sanzioni e gli interessi erano prescritti, trattandosi di prescrizione quinquennale. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto il rigetto dell'appello e a condanna alle spese di giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di impugnazione - atto emesso da un agente della riscossione incompetente per territorio - è fondato. Quanto affermato nella sentenza impugnata e cioè che dopo la novella del 2005 l'attività di esazione è divenuta unica ed a valenza nazionale e che il precedente regime che poneva i limiti della competenza territoriale dei concessionari della riscossione è stato superato, non è condivisibile. Su questa questione si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'ordinanza n. 4400 del 13 febbraio 2023 che ha statuito "In materia, questa Corte è intervenuta affermando che in tema di riscossione dei tributi, è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento di fermo emesso dall'ufficio provinciale del concessionario che operi in ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell'attività di riscossione, attribuita all'Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Equitalia s.p.a., è previsto, da un lato, che, ai sensi dell'[art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 600/73](#), ogni atto impositivo sia emesso dall'ufficio territorialmente competente, secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente, e, dall'altro, che, giusta l'[art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973](#), "l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cui esso di riferisce" (Cass. V, n 8049/2017)". Nel caso in esame l'intimazione di pagamento è stata emessa ed inviata dall'AdeR della provincia di Pescara e non dall'AdeR della provincia di Alessandria ove il ricorrente aveva il proprio domicilio fiscale e, quindi, è stata emessa da un Ufficio territorialmente incompetente. L'appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto. Resta assorbito l'altro motivo di impugnazione. Le spese seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. accoglie l'appello e dichiara l'incompetenza territoriale dell'AdeR di Pescara. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in euro 2.200,00 per il primo grado ed in euro 3.200,00 per il secondo grado.